



### Verità e Costituzione

Roberto Conti intervista Antonio Ruggeri



#### La scelta del tema e della formula

*Accademia* mi ha affidato il compito di nocchiero per intraprendere un viaggio intorno all'idea di verità. Un viaggio che si presenta assai impegnativo e di lungo raggio, per questo non destinato a risolversi in poche e brevi tappe ma che, anzi, è destinato probabilmente a mutare direzione, nel corso dell'itinerario, in funzione dei risultati che si andranno acquisendo, attingendo alla natura singolare ed allo stesso tempo plurale che il termine, incredibilmente, possiede, mostrandosi in sé sfuggente. Un viaggio destinato a coinvolgere diverse personalità appartenenti non solo al mondo giuridico ma anche dell'informazione e delle scienze sociali, in modo tale che, muovendo da esperienze personali e professionali diverse, ci si potrà accostare al tema cercando di tracciare un mosaico di impressioni e riflessioni utili al lettore per arricchirsi di coscienza e conoscenza.

Quanto al modo di raccogliere le diverse e diversamente articolate riflessioni si è pensato di scegliere la formula dell'intervista, in modo che le personalità coinvolte possano argomentare il loro pensiero agganciandolo per quanto possibile a punti di partenza che si cerca di individuare volta per volta, al fine di rendere il ragionamento quanto più efficace e soprattutto "aperto".

Del resto, Antonino Spadaro, che nella sua monografia *Contributo ad una teoria della Costituzione*, ha dedicato numerose parti al tema della verità, ha appunto sottolineato l'esigenza di un simile approccio al tema che può essere favorito stimolando l'interlocutore di turno attraverso la proposizione di domande e ricordando il pensiero di H.G. Gadamer, in *Wahrheit und Methode* quando sottolinea "... il principio del primato ermeneutico della domanda»: « ... il problema che abbiamo di fronte è quello della struttura logica dell'apertura che contraddistingue la coscienza ermeneutica [ ... ] Domandare significa porre in questione. Proprio in ciò consiste il carattere aperto dell'oggetto della domanda; esso è aperto in quanto la risposta non è ancora stabilita. L'oggetto della domanda è ancora in sospenso [ ... ] Ma l'apertura della domanda non significa illimitatezza indefinita. Anzi, implica una delimitazione determinata ad opera dell'orizzonte della domanda. Una domanda a cui tale orizzonte manchi si perde nell'indefinito. Essa diventa una domanda solo quando la mobile indeterminatazza della direzione nella quale rimanda si definisce nella determinatezza di un "così o così" [ ... ] Ogni domandare e voler sapere presuppone un sapere di non sapere [ ... ] È la potenza dell'opinione quella che rende così difficile

l'ammissione di non sapere: L'opinione è quella che impedisce la domanda. Essa ha in sé una peculiare tendenza ad allargarsi. Vorrebbe sempre essere l'opinione generale, e anzi la parola stessa che i greci usano, *doxa*, sta anche ad indicare la decisione finale a cui l'assemblea perviene ... ».

La prima conversazione dedicata al tema della verità è animata dal Prof. Antonio Ruggeri, emerito di diritto costituzionale dell'Università di Messina, autore di numerosi lavori anche a carattere monografico e di circa 800 pubblicazioni scientifiche, la gran parte delle quali ospitate da prestigiose sedi editoriali, italiane e straniere.

Alle domande e risposte seguiranno alcune considerazioni conclusive.

## Le domande

**R.C.** *L'appuntamento con il tema della verità per un giurista è forse incerto nel quando, ma certo nell'an. Prima o poi, arriva. Per Te, se non erro, ha cominciato ad emergere dapprima incidentalmente, all'interno di riflessioni dedicate al tema della memoria e più recentemente in uno scritto, pubblicato su Consultaonline, dedicato specificamente a Costituzione e verità (prime notazioni).*

*Proverò dunque a sollecitarTi qualche riflessione nel tentativo di costruire insieme un ragionamento.*

*In questo viaggio che stiamo per cominciare, seguendo delle ideali tappe di avvicinamento al cratere, comincerei con una domanda "aperta", partendo appunto dal Tuo saggio dedicato al tema della verità, con l'obiettivo dichiarato di potere appagare, anche solo in parte, una istanza genetica sempre più avvertita all'interno del corpo sociale, ma anche da chi è chiamato a misurarsi concretamente con il tema in ragione delle funzioni svolte – avvocato, giudice, accademico –.*

*Dunque, come risponderesti da costituzionalista ad uno studente universitario alla domanda Cos'è per Lei, Professore, la verità costituzionale? E se la stessa domanda te la rivolgesse un giudice costituzionale messo di fronte alla Costituzione che risponderesti e, a sua volta, quali domande ti piacerebbe rivolgere al tuo interlocutore? La Costituzione, in definitiva è in sé verità e, se sì, in che misura e quanto essa esprime verità attraverso i suoi contenuti ed i suoi interpreti? Quanta verità riesce a dare un testo normativo, pur sui generis, qual è la Costituzione e quanto i suoi interpreti? E quanto l'idea di verità condiziona il giurista costituzionale quando è chiamato a "dire" cosa "dice" la Costituzione? Per altro verso, le verità che giungono dalle concorrenti Carte dei diritti fondamentali di natura sovranazionale rafforzano o indeboliscono la/le verità della Costituzione? E quanto la pluralità dei diritti fondamentali e la loro bilanciabilità anche in chiave multilivello incrina o esalta il tema della verità rispetto alla Costituzione? Un fascio di questioni che sembrano tenersi l'un l'altra abbisognando di una visione comune, forse.*

**A.R.** Il quesito, in realtà, riassume in sé tutti gli altri (ed appare pertanto meritevole di una speciale considerazione) col fatto stesso di esprimersi in termini lapidari: *cos'è la verità costituzionale?*, immaginando che l'interrogativo esca dalla bocca di uno studente.

Non importa, ovviamente, sapere da dove esso viene ma quale ne è il significato in sé e per sé, da cui quindi discendono implicazioni di rilevante portata.

A mia opinione, alla cruciale domanda suddetta non è possibile dare una sola risposta, per almeno due ragioni.

La prima è che si danno plurime e incontrovertibili verità; la seconda è che ve ne sono alcune – come dire? – *in progress*, che attendono ancora la loro opportuna messa a punto e complessiva chiarificazione, mentre altre ancora resteranno con ogni probabilità soggette a mai finite controversie, secondo quanto è peraltro proprio di ogni enunciato che si consegna agli interpreti, disponendosi docile a ricognizioni semantiche di vario segno. Non si dimentichi, poi, che – come ha fatto notare un’accreditata dottrina (M. Luciani) – la Costituzione è attraversata da un “moto” incessante o – come pure si è detto (A. Spadaro) – è soggetta a continua “evoluzione”, sì da poter esprimere plurime e persino reciprocamente divergenti verità.

Tutto ciò posto, è innegabile – a me pare – che si diano alcune “macroverità” oggettivamente indiscutibili, a partire da quella riguardante la Costituzione nella sua interezza, il suo porsi cioè in dichiarata contestazione del passato regime autoritario, con il quale si è voluto voltare definitivamente pagina. Vera è, dunque, l’opzione per un modello costituzionale che ruota attorno al perno fisso della centralità della persona umana e della sua dignità, bisognosa di farsi valere soprattutto a mezzo di un fascio di diritti fondamentali “riconosciuti” – nella accezione stretta del termine, come di ciò che preesiste all’ordine giuridico che ne è pertanto fondato – ad ogni essere umano, per il mero fatto di essere tale. È pur vero, tuttavia, che insicura è la estensione e consistenza del catalogo dei diritti inviolabili, bisognosi di essere messi a fuoco e reciprocamente composti in sistema in ragione dei casi (e, perciò, alla bisogna bilanciati sia *inter se* che con altri beni costituzionalmente protetti).

A riguardo dei diritti fondamentali innominati mi limito qui a ribadire un concetto già in altri luoghi espresso ed al quale riconosco uno speciale significato, vale a dire che un cruciale rilievo va, a mio modo di vedere, assegnato alla sussistenza di talune *consuetudini culturali di riconoscimento* dei diritti stessi diffuse e profondamente radicate nel corpo sociale, dando esse voce a bisogni elementari della persona umana senza il cui appagamento l’esistenza non potrebbe dirsi – come, invece, sempre dev’essere – “libera e dignitosa”.

Come si vede, la formula posta in testa all’art. 36 della Carta – per come io la vedo – non possiede un significato circoscritto alla sola materia, pure meritevole della massima considerazione, del lavoro ma esprime una generale valenza. D’altro canto, anche le altre verità alle quali farò subito riferimento si reggono su (e sono disvelate da) analoghe *consuetudini culturali*.

Incontrovertibilmente vera è, poi, l’opzione per la forma di governo parlamentare, decisa alla Costituente già in sede di approvazione dell’ordine del giorno Perassi, come pure vera è l’indicazione di fondo volta ad assicurare una distribuzione della sovranità tra più centri istituzionali, centrali e periferici, nonché l’apertura nei riguardi della Comunità internazionale e di organizzazioni che – come stabilisce l’art. 11 della Carta – devono la loro ragion d’essere all’obiettivo indisponibile di preservare la pace e la giustizia

tra le nazioni. E così via dicendo per altri connotati di fondo della Repubblica e delle sue articolazioni interne.

È interessante notare che, man mano che si scava sempre di più in seno alla “materia” costituzionale, la luce di cui si ha riscontro in superficie viene gradatamente ad affievolirsi fino a spegnersi del tutto.

Così, per riprendere un esempio appena fatto, appannato e in più punti oscuro è il modello di riparto delle competenze tra Stato ed autonomie territoriali in genere e regionali in ispecie, vuoi per il carattere sibillino delle etichette che contrassegnano i campi coltivabili dagli enti in parola e vuoi per le non minori incertezze che avvolgono i limiti cui va incontro l'esercizio da parte degli enti stessi delle competenze ad essi assegnati.

Le notazioni appena svolte agevolano a comprendere che alla questione posta nel primo quesito circa il *quantum* di verità che può considerarsi insito nel testo costituzionale non può a parer mio, ancora una volta, darsi una sola risposta. Ed è così per la elementare ragione che esso varia da un enunciato all'altro, per il modo con cui ne è fatta la trama linguistica (a maglie ora più ed ora meno larghe), nonché (e soprattutto) in considerazione dei casi e delle loro complessive esigenze. È, poi, chiaro che le verità costituzionali possono essere diversamente intese e fatte valere, rispettivamente, da uno studioso puro e da un operatore (part., da un giudice), obbligato a confrontarsi con i casi, con la necessità di pervenire comunque alla loro ottimale definizione. Lo studioso, di contro, può lasciare aperta la questione di cui di volta in volta si occupa, confessare con onestà d'intelletto di non sapere fare chiarezza in relazione ad un enunciato, di sentirsi insomma insicuro con riguardo a ciò che esso in sé racchiude ed esprime. L'operatore – gli piaccia o no – deve invece prendere partito; e la cosa, non di rado, gli è motivo di non poco travaglio interiore. Come dire, insomma, che quella che per l'uno è una *verità ignota* o – se più piace – una “non verità”, per l'altro *deve* invece essere una *verità acclarata*.

Non si trascuri, inoltre, la circostanza per cui, specie laddove si abbia a che fare con questioni coinvolgenti i diritti fondamentali, le più impegnative per scienza e coscienza, a rendere ancora più complicato il quadro è il concorso di materiali normativi provenienti *ab extra*, in ispecie dalle Carte dei diritti che a vario titolo concorrono alla loro salvaguardia con la Carta costituzionale e con essa, anzi, s'intrecciano, dandosi tutte mutuo sostegno e alimento. La pluralità dei documenti in parola, per un verso, agevola la soluzione dei casi, specie laddove da essi si abbiano indicazioni esplicite idonee a farsi valere a tutela dei diritti, delle quali manchi il testuale riscontro nella legge fondamentale della Repubblica. Per un altro verso, però, le cose si complicano non poco, per il mero fatto che la mutua integrazione delle Carte, dalla giurisprudenza costituzionale da tempo sollecitata (spec. sent. n. 388 del 1999), è un'impresa sommamente disagiata, a volte per vero titanica, persino più ardua e rischiosa di una scalata rocciosa particolarmente ripida ed impegnativa.

Tra le Carte (e, di riflesso, le Corti che ne sono istituzionalmente garanti) possono darsi, come effettivamente si danno, divergenze a volte anche considerevolmente marcate; e l'esperienza ci consegna non pochi casi in cui le stesse sono venute prepotentemente alla luce. Sarò un inguaribile ottimista, ma resto fermamente convinto (e sempre di più, anzi, mi radico nel convincimento) che, per effetto del sempre più fitto “dialogo” – come

si è soliti dire – tra gli operatori di giustizia, le convergenze si presentino assai più numerose e rilevanti delle divergenze e degli stessi aperti conflitti.

L'importante è che non si perda di vista la circostanza per cui la lettera degli enunciati per un giurista è (e dev'essere) un punto costante di riferimento; e, tuttavia, come si è fatto altrove notare, essa non è *né tutto né niente* ma, appunto, *qualcosa* che, unitamente ad altri elementi, concorre alla risoluzione dei casi. Il linguaggio costituzionale, in particolare, si rimodella e mette a punto di volta in volta, in ragione dei casi stessi e in funzione dell'appagamento dei più avvertiti bisogni della persona umana; e si dimostra pur sempre (e sia pure in varia misura) debitore nei riguardi di sollecitazioni che vengono, in primo luogo, dal linguaggio comune e, quindi, dal linguaggio specialistico (giuridico e non) (su ciò, di recente, i contributi al Conv. AIC su *Lingua linguaggi diritti*). Risente, infatti, di suggestioni che vengono dalla scienza e dalla tecnica e da discipline non giuridiche in genere. Di qui, il rilievo della circolarità nei processi interpretativi, non di rado indicazioni offerte da leggi comuni e da fonti subcostituzionali in genere giocando un ruolo di tutto rispetto nella interpretazione degli enunciati costituzionali, prendendo cioè forma, come in un ideale caleidoscopio che di continuo si scompone e ricompone, quella *durchgehende Korrelation* di cui già Alf Ross faceva parola nella sua *Theorie der Rechtsquellen* del 1929.

**R.C.** *Oggi più che mai la Costituzione è tirata dai vari protagonisti istituzionali – il legislatore, il potere esecutivo, l'ordine giurisdizionale, l'avvocatura –. Lo dice la Costituzione è ormai divenuto un vero e proprio mantra. Secondo Te questo atteggiamento quali effetti produce sulla Carta costituzionale. La rafforza, la indebolisce o testimonia soltanto alcune verità sulla sua essenza e sulla sua efficacia?*

**A.R.** Dopo le notazioni di ordine generale appena svolte, posso procedere speditamente nell'esame dei quesiti restanti che mi sono stati posti. Quello che precede rimanda ad una questione alla quale, una volta di più, non credo che si possa dare una univoca risposta; ed è quella dell'uso strumentale o – piace a me dire – congiunturale della Costituzione, quale si ha ogni qual volta, anziché *servirla*, l'operatore di turno *se ne serve* per i fini più vari, buoni o cattivi, confessabili o inconfessabili che siano.

Purtroppo, è un "gioco", questo, che va sempre di più prendendo piede e che riesce facilmente, a motivo della strutturale duttilità esibita dagli enunciati della Carta, in ispecie da alcuni (a partire – ahimè – proprio da quelli espressivi dei principi fondamentali dell'ordinamento). Stando così le cose, è urgente interrogarsi in merito alla effettiva forza normativa esibita dalla Costituzione nella sua interezza e dai singoli enunciati di cui risulta composta. Torna – come si vede – la questione cui si è accennato poc'anzi in merito alla capacità posseduta dalla legge fondamentale della Repubblica di dare un orientamento, se non pure un ordine, alle più salienti dinamiche che si affermano tanto in seno alla comunità governata quanto nell'apparato governante e nei suoi rapporti con la prima.

Ancora una volta, mi pare buon consiglio quello di rifuggire dai corni estremi di un'alternativa soffocante che ora sovraccarica ed ora sottostima la Carta per ciò che ap-

punto attiene alla sua *vis* prescrittiva che, peraltro, si dimostra essere variamente incisiva a seconda delle congiunture alle quali si applica.

Il vero è che l'implementazione della Carta nell'esperienza dipende da plurimi fattori, tra i quali centralità di posto va assegnato alla qualità del ceto politico, purtroppo a mia opinione sempre più vistosamente afflitto da una grave crisi di credibilità dalle plurime e risalenti ascendenze, al senso di responsabilità individuale, esso pure non poco carente, alla capacità del dovere di fedeltà alla Repubblica di farsi in apprezzabile misura valere.

Su quest'ultimo punto mi preme qui, ancora una volta, sollecitare a fermare l'attenzione. Fedeli sono, infatti, gli organi di apparato che intendono il *munus* ad essi assegnato non già quale *potere* fine a sé stesso e volto alla propria costante e crescente riproduzione bensì quale *servizio* reso alla Repubblica ed alla Costituzione; e fedeli sono i componenti la comunità tutta – cittadini e non – che portano ad effetto i diritti fondamentali loro riconosciuti e con uguale spirito di servizio adempiono i doveri di solidarietà di cui sono gravati. È solo così, d'altronde, che l'ordine costituzionale può trasmettersi integro nel tempo, a beneficio altresì delle generazioni che verranno.

Di contro, infedeli sono quanti si servono strumentalmente della Costituzione piegandola a fini ripugnanti, scopertamente devianti dai valori cui dà voce la Carta e, per ciò pure, dai canoni in questa iscritti in vista della loro ottimale affermazione.

Senza pregio – mi sta a cuore qui di rilevare di passaggio – è l'obiezione che non di rado i canoni in parola si presentano disarmati, incapaci cioè di pretendere per sé effettivo e tangibile rispetto, a motivo delle carenze al riguardo riscontrabili al piano delle sanzioni che dovrebbero applicarsi alle loro violazioni.

Il carattere prescrittivo dei disposti normativi, infatti, non viene meno sol perché non funzionano a dovere i meccanismi di repressione degli illeciti costituzionali; piuttosto, gioverebbe tornare a riflettere sui rimedi esperibili per rendere ancora più efficaci ed incisivi, seppur entro certi limiti, gli ingranaggi di cui i meccanismi stessi si compongono. Penso solo, ad es., all'ipotesi altrove argomentata di dare spazio al risarcimento del danno in relazione all'annullamento di leggi ed atti in genere contrari a Costituzione, sempre che – beninteso – risulti provato che il danno stesso è conseguenza *diretta* ed *immediata* del *vulnus* costituzionale.

Ancora una volta, ad ogni buon conto, mi dichiaro ottimista (ma – vorrei dire – realista). Nell'ininterrotto fluire della vita associativa e nell'avvicinarsi delle esperienze ordinamentali nel tempo sono oggettivamente di gran lunga più frequenti e consistenti i casi di osservanza della Costituzione e di fedeltà alla Repubblica rispetto a quelli di violazione ed infedeltà. Il punto è che sovente si mettono in primo piano i secondi e si lasciano nell'ombra i primi; d'altronde, è ciò che fanno anche i quotidiani e, in genere, i grandi mezzi d'informazione che non danno perlopiù notizia della infinità di fatti lieti o anche, più semplicemente, di sereno scorrere della vita individuale e associativa soffermandosi invece su quelli negativi, specie laddove idonei a lasciare un segno marcato nelle coscienze dei componenti la comunità.

**R.C.** *Veniamo al giudicato costituzionale che tu hai definito nello scritto dedicato a verità e Costituzione "...forse, la massima espressione di verità costituzionale, a motivo dell'auc-*

*toritas dell'organo e, in specie, del carattere irreversibile degli effetti prodotti dalle sue decisioni". Ora, la verità del giudicato costituzionale in rapporto agli altri decisori legittimati ad intervenire sul quadro dei valori fondamentali della persona, tanto a livello interno che sul piano sovranazionale è da considerare, secondo te, prevalente, concorrente o cedevole rispetto a quella risultante dagli altri giudicati al punto da dimostrarsi non vera? Dunque, come se ne esce da questo ingorgo di giudicati, soprattutto quando è la stessa Corte costituzionale ad ammettere la concorrenza dei rimedi riconosciuti al giudice comune quando in gioco ci sono diritti fondamentali protetti in via concorrente dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali UE? Il richiamo all'esigenza di verità trovi che possa giocare un ruolo decisivo per individuare una regola ordinante ovvero il sistema è destinato a vivere in una condizione di costante incertezza? E, se sì, si tratta di certezza "buona" o cattiva?"*

**A.R.** Vengo a dire del giudicato e del suo rapporto con la verità. L'istituto in parola, in ciascuna delle sue articolazioni ed espressioni, è (e resta) innegabilmente una risorsa preziosa, irrinunciabile, per ragioni assai note che non occorre di certo qui evocare. Deve, nondimeno, rilevarsi che nel c.d. costituzionalismo multilivello (o – come si preferisce da taluno dire (L. D'Andrea) – interlivello), la moltiplicazione delle Carte gioca un ruolo variamente connotato.

Per un verso, la convergenza degli orientamenti affermatasi in più ambiti istituzionali rafforza ulteriormente il *decisum* e, dunque, concorre ancora più efficacemente alla formazione di quelle consuetudini culturali di riconoscimento dei nuovi diritti, cui si faceva poc'anzi cenno. Per un altro verso, però, la divergenza degli orientamenti stessi può indebolire (ed effettivamente indebolisce) l'uno ed ostacola l'avvento e il radicamento delle altre.

Non si trascuri, poi, che le relazioni tra le Carte (e le Corti) risentono della tendenza crescente a rendere sempre meno netti e marcati i confini dei campi materiali demandati alla cura di questo o quell'ente, pur in un quadro segnato dall'avocazione all'alto di quote sempre più consistenti di competenze. Insomma, la "denazionalizzazione" (anche e specificamente per ciò che attiene al riconoscimento ed alla salvaguardia dei diritti fondamentali) mi parrebbe essere una delle note qualificanti del tempo presente, per quanto – come si sa – gli egoismi statali siano duri da rimuovere e trovino pur sempre il modo di farsi largo e di affermarsi.

Venendo al cuore della questione postami, trovo giusto che si assicuri – in via tendenziale – la *primauté* del giudicato europeo su quello nazionale, per una ragione che ai miei occhi appare di cristallina evidenza, malgrado risulti sovente, stranamente trascurata anche dalla più avvertita dottrina; ed è che la soluzione in parola è sollecitata proprio dalla Costituzione, col fatto stesso dell'apertura da questa fatta al diritto internazionale e sovranazionale, in forza dei disposti di cui agli artt. 10 e 11, nel loro fare "sistema" con gli artt. 2 e 3 della Carta, espressivi – piace a me dire – della *coppia assiologica fondamentale* dell'ordinamento. Non si dimentichi, poi, che rimane pur sempre un fatto eccezionale, assolutamente marginale, la esposizione dei "controlimiti", per effetto dei quali può essere impedito a materiali normativi e giurisprudenziali aventi origine esterna d'immettersi nell'ordine interno ed ivi spiegare effetti.

La regola, insomma, è la prevalenza del giudicato “esterno” – se così vogliamo chiamarlo – su quello “interno”; ed è giusto che sia così, anche (e soprattutto) *dal nostro punto di vista*, vale a dire da quello della Carta costituzionale. È solo così, d'altronde, che la identità costituzionale, assiologicamente qualificata, può aver modo di pervenire a compiuta maturazione e di farsi, come si deve, valere.

**R.C.** *Proviamo a questo punto a passare ad un altro non meno vorticoso versante della verità. Dalla verità al diritto alla verità o, meglio, a quello che tu chiami diritto fondamentale alla verità. Un grappolo di questioni che richiamano concetti parimenti centrali nell'esperienza umana, quali la memoria, la giustizia, il senso di essere parte di una comunità.*

*Proviamo ad andare con ordine. Secondo te, la prospettiva appena accennata è filiazione del tema della verità o se ne discosta sensibilmente, al punto da far pensare che una trattazione unitaria sia impropria o poco utile?*

**R.C.** *Cominciamo a ragionare sulla prospettiva individuale e/o collettiva del diritto alla verità. In Appunti per uno studio su memoria e Costituzione, hai scritto: “In aggiunta al diritto alla verità dei diretti interessati v'è però (e non è meno impellente e meritevole di tutela) quello della intera collettività che sempre è ferita da fatti traumatici che puntano diritto al cuore della Repubblica. Per l'aspetto ora in rilievo, il diritto alla verità fa tutt'uno col relativo dovere e presenta carattere autoreferenziale: v'è, cioè, il dovere degli organi di apparato della Repubblica di appagare un diritto che (anche) agli stessi fa capo e, per il loro tramite, all'intera istituzione di appartenenza”. Sulla prospettiva deontica dei diritti fondamentali ti sei a più riprese soffermato. Dove pende l'ago della bilancia fra le due prospettive. Trovi che tra esse vi sia attrazione o polarità o ancora entrambe le prospettive?*

**A.R.** Riunisco, per scorrevolezza espositiva, la risposta ai due quesiti che precedono; e lo stesso farò a momenti per gli ultimi due, fermando innanzi tutto l'attenzione su un punto di centrale rilievo.

Più che sul *diritto alla verità* mi sta a cuore fermare l'attenzione sul relativo *dovere*, gravante tanto sui singoli quanto sulle sedi di apparato. In realtà, dal punto di vista degli individui, il diritto fa tutt'uno con il dovere, giusta la tesi, nella quale da tempo mi riconosco, secondo cui in ogni diritto fondamentale e in tutti assieme si rinviene una componente deontica. D'altro canto, solo esercitando i diritti (e, perciò, *dovendoli* esercitare), l'ordinamento può trasmettersi integro nel tempo; di contro, atteggiamenti rinunciatari o ingiustificatamente remissivi finiscono, prima o poi, con l'alimentare pratiche imitative diffuse che portano fatalmente alla involuzione autoritaria e persino, in taluni casi, allo sfilacciamento del tessuto sociale e, perciò, alla dissoluzione della identità costituzionale della comunità e dell'ordinamento.

Al diritto-dovere dei singoli fa da *pendant* il diritto-dovere dei pubblici poteri, entrambi sollecitati dalla Carta a darsi mutuo sostegno ed alimento. Sulla menzogna non si costruisce nulla di solido; sulla menzogna istituzionalizzata sovente poggiano gli ordinamenti autoritari ed illiberali che tuttavia – come la storia insegna – non durano a lungo, perlopiù non oltre la vita fisica del dittatore di turno; solo gli ordinamenti di tradizioni



liberali possono coltivare e portare a frutto l'ambizioso disegno di trasmettersi oltre le persone contingentemente chiamate a funzioni di responsabilità di governo, in linea di continuità evolutiva attraverso il tempo, per la elementare ragione che la sovranità presenta in essi la vocazione ad oggettivarsi, appuntandosi principalmente nei valori fondamentali positivizzati e nei canoni che vi danno la prima e diretta specificazione-attuazione (sulla sovranità dei valori faccio qui, nuovamente, richiamo ad una nota indicazione teorica di G. Silvestri).

Si dà – come si vede –, negli ordinamenti d'ispirazione liberale, un rapporto di stretta e reciproca implicazione tra la verità e la sovranità, ciascuna di esse ponendosi circolarmente quale causa ed effetto dell'altra, rigenerandosi e rinnovandosi costantemente a vicenda.

**R.C.** *Nella dimensione plurale del diritto alla verità un posto notevole occupa la memoria. Proprio tu, in Notazioni sparse per uno studio su Stato costituzionale, memoria collettiva ed etica pubblica repubblicana, 231, sub nota 19 notavi: “dal mio punto di vista, non ha rilievo alcuno la circostanza per cui del diritto alla verità non si abbia l'esplicito riconoscimento in Costituzione o in altre Carte dei diritti parimenti vigenti in ambito interno, ove si convenga a riguardo del fatto che quanti lo misconoscono, per ciò stesso, ledono la Costituzione stessa, se è vero – com'è vero – che una società ed un ordinamento pluralisti non possono fare a meno della ininterrotta e libera ricerca della verità in merito a fatti e notizie e, dunque, di aver appagato il diritto a conseguirla, pur nei limiti segnati dalle condizioni oggettive di contesto, in specie per la presenza di ostacoli a volte insormontabili frapposti da chi ha l'interesse a che essa non venga alla luce ovvero riportabili a pur legittime esigenze, quali sono quelle riconducibili al c.d. segreto di Stato (che, nondimeno, accenno qui di passaggio, richiederebbe di essere fatto oggetto di un complessivo, critico ripensamento, tanto nei suoi profili teorici quanto nella disciplina positiva e quanto, infine, nelle sue concrete applicazioni). Ed è, al riguardo, da osservare che gli strumenti utilizzabili per fare chiarezza, come pure le sedi istituzionali in cui ciò può aver luogo (siano esse di natura giurisdizionale ovvero politica, quali le commissioni d'inchiesta), non sempre si dimostrano praticamente conducenti allo scopo”. Dunque, Antonio, arriviamo al nodo: Il diritto fondamentale alla verità è già nella Costituzione? Servirebbe introdurlo formalmente in Costituzione e quali effetti avrebbe sui rapporti fra organi costituzionali e nei rapporti interpretati? Quanti benefici e quanti rischi a tuo avviso si corrono nel perseguire la strada dell'introduzione in Costituzione del diritto alla verità?*

**A.R.** Stando le cose come qui sono viste, il diritto alla verità, in un ordinamento costituzionale di stampo liberale, è *in rebus*. Negarne la esistenza equivale, dunque, a negare la stessa Costituzione; non tutelarla, specie in relazione ad esperienze e vicende di cruciale rilievo per la comunità, equivale a mettere da canto la Costituzione stessa, ovvero a lasciarla alla mercè dei prepotenti di turno, spianando pertanto la via alla involuzione autoritaria dell'ordinamento.

Volendo, si può dunque fare del diritto stesso esplicita menzione nella Carta ma sarebbe – come si è venuti dicendo – come una sorta di eco della voce della Costituzione. D'altronde, quest'ultima più volte, inutilmente, si ripete: ad es., lo fa all'art. 117, I c.,

pretendendo per sé rispetto dalle leggi di Stato e Regione (come se potesse immaginarsi il contrario...), o all'art. 54, prescrivendo osservanza da parte dei cittadini, oltre che per le leggi, per... *se stessa*. Eppure, anche le mere *leges declaratoriae* giovano pur sempre a rendere ancora più fermi e saldi taluni concetti dei quali rischierebbe di smarrirsi altrimenti la memoria e il vigore. Si sarebbe, dunque, tentati di dire: ben venga la “razionalizzazione” del diritto in parola, dal momento che – come recita un vecchio adagio – *repetita iuvant*. Vedo, però, un inconveniente dalla sua esplicitazione nella Carta, che non posso qui tacere; ed è che potrebbe maturare l'erroneo convincimento che si tratti di previsione avente invece carattere sostanzialmente innovativo, portando perciò al riconoscimento di un diritto che dapprima non c'era. Il rischio, insomma, cui si va incontro è quello della delegittimazione della Carta preesistente e dell'ordinamento sulla stessa fondato nella loro interezza: come se il *prima* fosse stato governato dalla menzogna istituzionalizzata e il *dopo* possa finalmente svolgersi all'insegna della verità.

Al tirar delle somme, opterei dunque per lasciare le cose come stanno.

### **R.C. Una riflessione conclusiva.**

Scorrere le risposte del Prof. Ruggeri alle domande “aperte” alle quali ha accettato di rispondere, per la verità abilmente schivandone alcune – sia pur marginali – produce sensazioni di vario ordine.

Si ha la sensazione che il tema della verità dal quale esse hanno preso origine abbia offerto al nostro interlocutore l'occasione per tornare a mettere dei punti fermi quando si ragiona sulla Costituzione. La Costituzione è l'antitesi all'autoritarismo che, con il suo avvento, non ha più alcuno spazio né potrà averne.

A suggellare questa verità “di sistema” – o macroverità come la chiama Ruggeri – è la centralità della persona umana e della sua dignità dentro la Costituzione. Dunque si potrà e dovrà discutere sui contenuti *altri* della Costituzione, ma non sul primato dell'uomo e della sua dignità, purché sia chiaro che in ogni diritto vi è una componente di doverosità che guarda al singolo individuo come parte di un corpo sociale verso il quale si proietta con obblighi di solidarietà espressioni della sua dignità.

Non vi è nulla di scontato, di stantio, di ovvio in questa affermazione se appunto si considera che a qualunque livello muovere da questa verità cambia la prospettiva dello studioso quanto del giudice, del funzionario quanto delle persone che entrano in contatto con la pubblica amministrazione e con altre strutture private che operano nell'ordinamento. Non sembra, quest'ultima una ovvietà, ma l'essenza stessa della società nella quale gli individui sono considerati appunto persone, inserite in un contesto sociale nel quale il valore del singolo va protetto per la dimensione plurale che esso rappresenta.

Il punto è che scavando nella Costituzione, dice Ruggeri, le certezze (e dunque le verità) che possono ritenersi incontrovertibili – fra le quali egli annovera la forma di governo parlamentare – si affievoliscono, diventano meno nette e precise quando si cercano altre verità rispetto ai singoli enunciati costituzionali.

Inoltre, la poliedrica compresenza di fonti materialmente costituzionali che ormai gravitano sul piano sovranazionale, in uno alla portata semantica dei precetti costituzio-

nali si prestano quasi naturalmente ad esiti incerti, i quali si infrangono sugli scogli della *non verità* o della *verità ignota*.

Ed è Ruggeri a riconoscere che le scelte dilemmatiche sui contenuti dei valori costituzionali appartengono prevalentemente ai giudici più che a chi non ha il dovere del giudicare, ma di ragionare ed offrire contributi di natura accademica.

Un dovere che ogni decisore dovrebbe assolvere attingendo alle riserve della fedeltà alla Carta e della giustizia intesa come servizio.

Ruggeri non si nasconde le difficoltà di un simile giudicare ma lo trova indispensabile, doveroso e dunque, se non si erra, espressione di una di quelle macroverità che affidano al giudice il dovere di applicare alla soluzione del caso scelte costituzionalmente orientate, nelle quali l'enunciato letterale è costante punto di riferimento "unitamente ad altri elementi".

Se, infatti, il giudice non gode della possibilità di non decidere e se, ancora, spetta a lui sciogliere quei dubbi in ordine alla portata dei valori costituzionali, potrà mai dubitarsi che il ruolo del giudice – costituzionale e comune – non si ponga come elemento imprescindibile per l'affermazione della o delle verità costituzionali?

Il punto è di estrema delicatezza perché echeggia l'idea di un giudice erculeo, alla Dworkin, un giudice che si farebbe egli stesso portatore della verità e nei cui confronti, dunque vi sarebbe più di un motivo per nutrire riserve. Ma è lo stesso Ruggeri a ricordarci che la giustizia non è *potere* ma *servizio*, non può né deve *servirsi* della Costituzione, ma deve *servirla*. Conclusione che può risultare appagante ma che descrive la realtà, a meno di propendere per una teoria della costituzione testualista che non offre al suo interprete alcun margine al di là del dato letterale dei suoi precetti. Il che, a ben considerare sembrerebbe essere contrario alla stessa essenza della Costituzione e del significato che la stessa è andata assumendo. Ma non è men vero che questo processo, abbastanza inevitabile, crea fratture, discordie, disallineamenti fra gli studiosi e gli stessi interpreti, mettendo in croce l'esigenza di certezza e dunque di eguaglianza che costituisce, per Ruggeri e per altri studiosi, uno dei metavalori della Costituzione insieme alla dignità. Come uscirne, vorremmo chiedere al Prof. Ruggeri?

Ed ovviamente il tema si colora di ulteriori profili di complessità quando entrano in gioco altre Carte dei diritti fondamentali di matrice sovranazionale e, dunque, altre verità da esse promananti in ragione della natura materialmente costituzionale che le stesse possiedono. Ciò è tanto vero se appunto si consideri il ruolo attribuito dalla Corte costituzionale alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – cfr. C. cost. n. 269/2017 – ed in definitiva anche alla CEDU, destinata ad entrare in campo per massimizzare le tutele offerte dalla Costituzione – il che appunto la renda pari o addirittura superiore alla Carta – cfr. C. cost. n. 317/2019, 25/2019 –.

Orbene, per gestire questa complessità Ruggeri sembra richiamare la "circolarità dei processi interpretativi" in definitiva ribadendo la sua idea sulla centralità della teoria dell'interpretazione a favore di quella orientata a risolvere i problemi dei raccordi fra i sistemi sulla base della teoria delle fonti.

È anche questa una verità costituzionale, vorremmo chiedere al Prof. Ruggeri? Affonda le sue radici nella Costituzione?

La notevole complessità che si comincia sempre di più a porre davanti al giurista si accresce e non si attenua quando si giunge al tema del giudicato o dei giudicati che provengono da Corti diverse ove queste modulino diversamente il contenuto di un diritto fondamentale. Dove starà mai la verità?

Orbene, quando emergono diversi giudicati in ragione della pluralità dei centri decisionali che maneggiano i diritti della persona ecco che la regola delle regole, la metaregola tratteggiata da Ruggeri per capire quale debba vincere o, se vogliamo, rappresentare la verità, sembra sorprendente: la prevalenza spetta al giudicato “esterno” su quello interno – sia esso costituzionale o proveniente dal giudice comune –. La sorpresa aumenta se si considera che Ruggeri ritiene tale regola “giusta” – e dunque, piace qui dire, “vera” – ponendosi dal punto di vista della Carta costituzionale. Ora è verosimile che quanto ora ipotizzato è solo una sintesi e magari non completa. Ma il punto non è poi tanto questo. Anche senza andare al fondo di tutti i possibili casi di scostamento o diversità fra i giudicati, l’affermazione centrale nella risposta di Ruggeri non può che apparire eversiva a quanti si fanno assertori di un patriottismo costituzionale che antepone la Carta a qualunque altro strumento preferendo una visione gerarchico-piramidale totalmente avversata da Ruggeri.

Ecco venire fuori la bellezza e la complessità della Costituzione. Un risultato, quello al quale giunge Ruggeri, se fosse davvero questo, che mostra quanto la Costituzione si presti tutta a quei differenti esiti che lui stesso ha riconosciuto essere l’in sé della Costituzione. E l’interprete-giudice? E la certezza del diritto? E la divisione dei poteri? Chi potrà mai dire se la soluzione proposta da Ruggeri è al servizio della Costituzione ovvero è asservita alle sue convinzioni personali? Conta ovviamente poco rispetto alla soluzione del dubbio dilemmatico l’opinione di chi scrive che molto si ritrova nella posizione di Ruggeri. Ma quel che più conta è forse il fatto che quando si discute di verità, la declinazione al plurale del termine è essa stessa regola aurea e *vera* per governare la complessità del sistema che si para davanti al giurista.

Un’ultima riflessione resta da fare a proposito del “diritto alla verità” sul quale pure Ruggeri si è soffermato. Ed è solo per ulteriormente confermare la natura intrinsecamente plurale del concetto di diritto alla verità, tenendo unite una dimensione che si gioca, per l’un verso, sul piano “personale” delle vittime e dei loro familiari e, per altro verso, su una superindividuale che trova nella collettività il titolare di un bisogno di memoria e verità e che ne mostra non solo il tratto dichiaratamente pubblico e collettivo, ma anche quello della doverosità del diritto alla verità. Tema sul quale altre volte ci è capitato di fermare la riflessione e che oggi esce ancora più nitido quanto alla necessità di ragionare su di esso.

**A.R.** L’intervista – come si vede – si chiude con delle conclusioni che lasciano, in parte, aperte molte delle questioni su cui ci siamo confrontati. Perché vero, genuino confronto è stato, dal momento che non v’è stata alcuna domanda tra quelle postemi che non disvelasse con molta chiarezza il punto di vista del mio interlocutore: un pregio innegabile, questo, per come io lo vedo, del nostro dialogo che, avviato da alcuni contributi da entrambi dati in sede scientifica, rinviene qui una sintesi, per un verso, e, per un altro verso, la sollecitudine a far luogo ad ulteriori approfondimenti.

Avverto subito, a fugare ogni possibile equivoco, di non avere la pretesa (ma, forse, dovrebbe dirsi: la presunzione) di enunciare alcuna “verità” definitiva, per restare in tema, con specifico riguardo alle ulteriori domande fattemi nelle conclusioni. Profitto, piuttosto, di esse per tentare di mettere ancora meglio a fuoco alcuni concetti di sicuro in modo troppo sbrigativo ed approssimativo rappresentati.

Muovo da quello che anch’io considero un punto fermo (o – se più piace dire – una... *verità*), su cui peraltro ho avuto l’opportunità di soffermarmi più volte in sede scientifica; e riguarda la centralità del giudice, di *ogni* giudice (sovranzionale e interno, costituzionale e comune), chiamato ad esercitare un *munus* di cruciale rilievo in vista dell’ottimale appagamento di alcuni bisogni diffusamente ed intensamente avvertiti in seno al corpo sociale e, *per ciò stesso*, al fine della integra trasmissione nel tempo dell’ordinamento e della sua identità, dunque pure al servizio della verità costituzionale.

Non occorre, ovviamente, esibire qui alcuna prova a conferma di quest’assunto. Basti solo pensare a quanto i giudici hanno fatto (e fanno), a volte anche con personale sacrificio, specie in talune congiunture particolarmente sofferte a motivo delle plurime ed ingravescenti emergenze da cui la Repubblica è afflitta, anche al fine di rimediare a strutturali carenze di altri operatori istituzionali, a partire dagli organi della rappresentanza politica.

Su ciò, nondimeno, ora non indugio, anche per non ripetere cose da molti e molte volte dette. Tengo solo a precisare, ancora una volta, che il “dialogo” tra le Corti ai miei occhi appare essere una risorsa davvero preziosa, imperdibile, per plurime ragioni, tra le quali due, intimamente legate l’una all’altra, meritano qui pure di essere rimarcate.

La prima è che il “dialogo” stesso è lo strumento migliore di cui si dispone in vista del conseguimento e della rappresentazione di alcune verità costituzionali, altrimenti destinate a restare appannate ed incerte, se non pure del tutto oscure. Specie laddove si faccia questione del riconoscimento e della salvaguardia dei c.d. nuovi diritti fondamentali, a me pare che la ghiera dell’obiettivo in vista della ottimale messa a fuoco dell’oggetto da ritrarre richieda non di rado di essere azionata, con somma oculatezza, da più mani. È appunto per effetto dello sforzo congiunto, corale, prodotto a più livelli istituzionali che si può coltivare con buone speranze l’ambizioso disegno di dare un qualche ristoro a taluni bisogni fortemente sentiti in seno al corpo sociale. Da un solo organo o – peggio – da un solo uomo al comando non c’è da attendersi nulla di buono; unendo gli sforzi, con onestà d’intelletto e spirito di autentico servizio, possono invece attendersi risultati non effimeri, pur alle difficili e talora persino proibitive condizioni del tempo presente.

La seconda ragione può già vedersi, in buona sostanza, in filigrana nel pensiero appena espresso.

Il “dialogo” intergiurisprudenziale è, infatti, a un tempo, servente nei riguardi della verità costituzionale e dell’ottimale appagamento dei diritti fondamentali. E, invero, i giudici, laddove si trovino investiti di questioni riguardanti i diritti stessi, tendono, per loro strutturale vocazione, a ricercare soluzioni interpretative ed applicative dei materiali normativi di cui dispongono all’insegna di quell’autentico “metaprincipio”, come a me piace chiamarlo, che è dato dalla *massimizzazione della tutela* di beni della vita costituzionalmente protetti.

Se le cose stanno così come qui sono viste, se ne ha – per tornare ad una questione di cruciale rilievo oggetto del nostro confronto odierno – che il primato del giudicato sovranazionale su quello interno, in quanto provvisto di fondamento costituzionale, si ha – come facevo notare in occasione di una mia risposta – solo *in via tendenziale*, richiedendo dunque di essere comunque sottoposto a verifica o – se più piace dire – di essere “filtrato” alla luce del “metapprincipio” suddetto. Di questa idea, d'altronde, mi sono dichiarato più volte in sede scientifica e non ho ora che da ribadire il mio fermo convincimento in tal senso.

D'altronde, il giudice nazionale che reputi di non potere dar seguito al giudicato avente origine esterna ha un solo modo per liberarsi dal vincolo che da questo gli discende: quello di denunciare il superamento dei controlimiti ad opera dello stesso. Non a caso, nel rimarcare che il primato del giudicato europeo poggia sugli artt. 10 e 11, ho esplicitamente tenuto a mettere in chiaro che questi ultimi fanno “sistema” con gli artt. 2 e 3 della Carta, espressivi della *coppia assiologica fondamentale* dell'ordinamento. Sono, dunque, i principi in parola ad esigere che si dia spazio in ambito interno alla soluzione di volta in volta ritenuta la più idonea ad assicurare l'ottimale salvaguardia ai diritti.

Come si vede, è fuori discussione il rilievo del ruolo del giudice e, con esso, il peso della responsabilità sullo stesso gravante in ordine alla ricerca della soluzione stessa. E, poiché non credo affatto che il *singolo* operatore di giustizia sia dotato di forza erculee, ecco che si ha, ancora una volta, riprova della necessità che quest'onere sia ripartito tra tutti gli operatori in campo, ovviamente secondo le competenze proprie di ciascuno di essi ed in relazione alle circostanze in cui si trovino a fare esercizio del *munus* loro assegnato.

Le notazioni che precedono evocano – come si vede – uno scenario estremamente complesso e non privo di insidie di vario segno, tanto più numerose e considerevoli in una stagione, quale quella presente, afflitta – come si diceva – da plurime e crescenti emergenze. Ed è di tutta evidenza che la pluralità delle Carte (e delle Corti) concorre, per la sua parte, a far emergere in modo prepotente il rilievo della *teoria della interpretazione* a fronte invece del carattere viepiù recessivo della *teoria delle fonti* o, per dir meglio, di una *certa* teoria delle fonti, d'ispirazione formale-astratta, qual è comunemente accolta.

È un punto, questo, che ho molte volte toccato in sede scientifica e sul quale, dunque, non reputo qui di dover nuovamente indugiare. Tengo, tuttavia, a precisare che il canone fondamentale della massima tutela possibile dei diritti, portato ai suoi lineari svolgimenti e alle sue ultime e conseguenti applicazioni, travolge – piaccia o no (e, a mia opinione, piace) – gli stessi pilastri fondanti la teoria delle fonti ad oggi corrente. Non lo dico io, sia chiaro; non è, cioè, questo un mio personale (e da molti giudicato eccentrico) pensiero, eversivo di una quiete teorica e di un ordine concettuale ormai consolidato e da molti giudicato incontrovertibile. È, di contro, un convincimento manifestato in una sede istituzionale particolarmente accreditata, la Consulta, che, inaugurando il nuovo corso giurisprudenziale relativo alla condizione della CEDU in ambito interno, ha tenuto – come si ricorderà – a precisare nelle famose sentenze “gemelle” del 2007 che la regola secondo cui la Convenzione si presenta quale fonte “subcostituzionale”, come tale bisognosa di essere osservata dalle leggi comuni in quanto provvista della “copertu-

ra” offertale dall’art. 117, I c., può (e deve) essere ribaltata su se stessa laddove agli occhi dell’operatore di turno appaia chiaro che la fonte interna evocata in campo dal caso offra ai diritti una tutela accresciuta rispetto a quella che ne viene dalla Convenzione. Non si dimentichi, inoltre, che anche i rapporti tra quest’ultima e la Carta di Nizza-Strasburgo si informano pur sempre (e, a ben vedere, non potrebbe essere altrimenti...) allo stesso canone fondamentale. Insomma, quest’ultimo possiede generale valenza.

*Nihil novi sub soli*, dunque, nella tesi in cui mi riconosco e che qui pure tengo con fermezza a ribadire. Ed è chiaro che, una volta di più, ne risulta particolarmente rimarcato il ruolo dei giudici dal cui quotidiano servizio l’ordine costituzionale, quale si coglie ed apprezza nella sua essenza in prospettiva assiologicamente orientata, si fa e senza sosta rinnova, componendosi scomponendosi e ricomponendosi in ragione dei casi e delle loro complessive esigenze; e, con esso, si fanno ed incessantemente rinnovano le verità attinte dalla Costituzione e dalle altre Carte, sempre e solo al servizio dell’uomo, della sua dignità, dei suoi diritti.

Certo, non può negarsi – né intendo io qui farlo – che ogni criterio di fattura assiologico-sostanziale, qual è quello che si richiama al canone della miglior tutela, esponga la certezza del diritto a rischi non lievi, che dunque richiedono di essere tenuti nel dovuto conto. È un appunto critico, questo, che peraltro mi è stato molte volte fatto e che, tuttavia, non mi sembra insuperabile, per più d’una ragione.

La prima è che della certezza – come si è detto altrove – circola da tempo un’idea mitica, senza peraltro che ci si avveda da parte di quanti fanno ad essa appello che, anche a riconsiderare alcune esperienze giuridiche in prospettiva formale-astratta, la certezza è quotidianamente esposta a rischi ora più ed ora meno considerevoli; e, tuttavia, questo che è un limite strutturale innegabile è anche un motivo di fascino della teoria e della pratica giuridica.

Si pensi, ad es., al canone dell’abrogazione tacita. Stabilire quando ricorrano le condizioni per predicarne il riscontro e quando le stesse facciano invece difetto è questione di cui nessun operatore può dirsi sgravato. Ma, poi, è la stessa interpretazione giuridica, in ciascuna delle sue innumerevoli espressioni, a risultare comunque fortemente segnata da un tasso di soggettività innegabile ed ora più ora meno consistente. E via dicendo.

Ad ogni buon conto, davvero risolutiva a me appare essere l’ambientazione della questione ora nuovamente discussa al piano della teoria della Costituzione. Se è, infatti, vero che la Costituzione risulta, nella sua essenza, composta da un fascio di valori fondamentali positivizzati e da un pugno di canoni posti nella stessa Carta al fine di darvi la *prima e diretta* specificazione-attuazione, è alla luce ed in funzione di essi, in vista cioè del loro ottimale appagamento, che va ricostruito l’intero ordinamento e, con esso, l’insieme delle dinamiche che al suo interno prendono forma ed incessantemente si rinnovano.

Ancora una volta, particolarmente istruttive sono alcune indicazioni offerte dalla giurisprudenza costituzionale che, nuovamente, rendono testimonianza del rilievo della prospettiva assiologico-sostanziale d’inquadramento sistematico.

Si pensi, ad es., alla teoria dei limiti alla revisione costituzionale, espressiva di una differenza di rango esistente tra norma e norma della Costituzione, alcune di esse, per il fatto stesso di dar voce ai principi fondamentali dell’ordinamento, richiedendo di essere

messe al riparo da innovazioni alle quali possono invece andare (e, non di rado, vanno) soggette le norme restanti.

Si pensi, ancora, ai limiti all'abrogazione referendaria, segnatamente nel caso che obiettivo dei promotori sia la rimozione di norme idonee a dare una "tutela minima" a beni costituzionalmente protetti. Ed è appena il caso qui di accennare di sfuggita che ciò che si reputa valere per l'abrogazione popolare non può non valere, per l'aspetto ora in esame, per ogni forma di avvicendamento normativo nel tempo.

E, ancora, si considerino le norme che, ai sensi di quanto dispone l'art. 117, II c., lett. m), fissano i non meglio precisati "livelli essenziali" delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali bisognosi di essere uniformemente garantiti in ogni parte del territorio nazionale.

E così via.

La teoria e la pratica giuridica sono quotidianamente chiamate a misurarsi con questioni che necessitano di essere viste in prospettiva assiologico-sostanziale. Che ne è, dunque, della certezza del diritto?

Ebbene, la conclusione alla quale sono più volte pervenuto e che qui pure reputo di dover tenere ferma è che l'unica certezza del diritto che io riesca a cogliere ed apprezzare è quella che, nel vivo dell'esperienza, si dimostri in grado di convertirsi e risolversi in *certezza dei diritti costituzionali*, vale a dire nella effettività – la massima possibile, alla luce delle condizioni oggettive di contesto – della loro tutela. Una tutela – è superfluo, a questo punto, dover precisare – che solo di volta in volta e secondo l'apprezzamento del singolo operatore può stabilirsi.

È chiaro che ciò può portare all'esito dell'affermazione di plurime verità costituzionali: astrattamente tante per quanti sono gli operatori e persino, per uno stesso operatore, nel tempo, in ragione dei mutamenti di contesto di cui dovesse aversi riscontro.

La Costituzione, però, come rammentavo facendo richiamo di alcune indicazioni teoriche di accreditati studiosi, è perennemente in "moto", in "evoluzione"; e, con essa, soggette a mai finita evoluzione sono le verità da essa estratte al servizio dell'uomo e dei suoi più avvertiti bisogni.